

dossier

XIX Legislatura

10 novembre 2025

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

A.S. n. 1663



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 588



SERVIZIO STUDI

Dipartimento giustizia

TEL. 06 6760-9148 st_giustizia@camera.it - ~~X~~ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 524

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali</i>).....	7
Articolo 2, comma 1, lett. a) - g) (<i>Principi e criteri in materia di valorizzazione socioeconomica, attività riservate, accesso alla professione, formazione</i>).....	13
Articolo 2, comma 1, lett. h) - q) (<i>Principi e criteri in materia di ordini e collegi professionali, incompatibilità, consigli di disciplina, codice deontologico</i>).....	15
Articolo 2, comma 1, lett. r) - aa) e comma 2 (<i>Principi e criteri in materia di compenso, assicurazione, formazione, società tra professionisti e sportelli dedicati; disposizioni attuative</i>)	18
Articolo 3 (<i>Clausola d'invarianza finanziaria</i>).....	22

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 ***(Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali)***

L'**articolo 1** conferisce al Governo la **delega** ad adottare uno o più decreti legislativi per **la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni** individuate all'Allegato A del disegno di legge.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame prevede che il Governo, **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi per **la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni** individuate all'**Allegato A** del disegno di legge.

L'**Allegato A** elenca le **quindici professioni** interessate dall'intervento in esame:

- agrotecnici e agrotecnici laureati;
- architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti *iunior* e pianificatori *iunior*;
- assistenti sociali specialisti e assistenti sociali;
- attuari e attuari *iunior*;
- consulenti del lavoro;
- dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari;
- geologi e geologi *iunior*;
- geometri e geometri laureati;
- giornalisti;
- ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali *iunior*, ingegneri industriali *iunior*, ingegneri dell'informazione *iunior*;
- periti agrari e periti agrari laureati;
- periti industriali e periti industriali laureati;
- spedizionieri doganali;
- consulenti in proprietà industriale;
- tecnologi alimentari.

Secondo i dati riportati nell'analisi d'impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento in esame **i professionisti iscritti agli albi delle quindici professioni oggetto della delega sono complessivamente circa 699.177 unità**, di cui: 12.789 agrotecnici e agrotecnici laureati; 160.319 architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti e conservatori architetti *iunior* e pianificatori *iunior*; 47.784 assistenti sociali specialisti e assistenti sociali; 1.158 attuari e attuari *iunior*; 25.227 consulenti del lavoro; 19.639 dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari; 12.302 geologi e geologi *iunior*; 85.502 geometri e geometri laureati; 29.713 giornalisti; 250.608

ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali *iunior*, ingegneri dell'informazione *iunior*; 12.485 periti agrari e periti agrari laureati; 36.965 periti industriali e periti industriali laureati; 1.513 spedizionieri doganali; 1.325 consulenti in proprietà industriale; 1.848 tecnologi alimentari.

Con riguardo alla regolamentazione delle professioni si ricorda che la **direttiva (UE) 2018/958** impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. In attuazione della citata direttiva è stato emanato il D.lgs. n. 142 del 2020 che prevede una procedura dettagliata inerente alla **verifica del rispetto del principio di proporzionalità** che compete ai cd. soggetti regolatori (cfr. art. 3). In particolare i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di **analisi di impatto della regolazione** dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere fornita per ciascun quesito una motivazione specifica e dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità la tabella e parte integrante della documentazione illustrativa che deve essere sempre posta a corredo della documentazione che accompagna i provvedimenti. A tal fine si prevede che ogni disposizione normativa (sia legislativa che regolamentare) nonché ogni atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, prima della sua adozione deve essere **trasmessa** dal competente soggetto regolatore all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** ai fini della verifica dell'adequatezza e della completezza della valutazione di proporzionalità svolta dalle amministrazioni proponenti.

Si segnala, inoltre, che l'art. 16-*sexies* del D.L. n. 131 del 2024, modificando la predetta normativa, ha introdotto nell'art. 3, il comma 3-*bis*, il quale prescrive che “in relazione ai **progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa** ovvero agli **emendamenti parlamentari** con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la **valutazione di proporzionalità** (...) è effettuata dall'**amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata** nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti (...)”.

Da questo punto di vista, secondo quanto riportato nell'AIR allegata al provvedimento in esame, “l'intervento normativo si pone **in linea con i principi europei in materia di regolamentazione delle professioni**. In particolare, la riforma, attraverso l'armonizzazione delle procedure di accesso, l'introduzione di regole uniformi sulla formazione continua e il rafforzamento dei sistemi di garanzia deontologica, risponde in modo coerente alle direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche) e di servizi nel mercato interno (Direttiva 2006/123/CE).

L'introduzione di principi comuni di trasparenza, imparzialità e proporzionalità nella regolamentazione contribuisce a **rimuovere ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei professionisti e alla prestazione di servizi transfrontalieri**. Inoltre, la modernizzazione dei sistemi disciplinari e la valorizzazione delle competenze digitali rafforzano la fiducia reciproca tra gli Stati membri, facilitando l'integrazione del sistema

professionale nazionale nel più ampio contesto del mercato unico europeo e garantendo al contempo una più efficace tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi”.

Il **comma 2** e il **comma 3** disciplinano il **procedimento** per l’adozione dei decreti legislativi di cui al primo comma, prevedendo:

- la **proposta** da parte del **Ministro vigilante**¹, da formulare sentito il **Consiglio nazionale di ciascuna professione**;
- l’adozione dei decreti *de quibus* con il **concerto** del **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** per quanto attiene le disposizioni aventi carattere previdenziale e assistenziale, nonché per le previsioni concernenti lo sportello dedicato al lavoro autonomo nell’ambito dei percorsi di riqualificazione e formazione professionale. È, invece richiesto, il **concerto** del **Ministro dell’università e della ricerca** per le disposizioni aventi ad oggetto l’attività universitaria ed i profili abilitanti;
- la successiva **trasmissione** degli schemi dei decreti legislativi alle Camere per l’espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari;
- la formulazione dei pareri, non vincolanti, delle Commissioni parlamentari **entro 30 giorni dalla data di trasmissione**; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

La disposizione precisa, infine, che qualora il **termine per l’espressione dei pareri** da parte delle Commissioni parlamentari dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del **termine di delega** di 12 mesi (fissato dal comma 1 dell’articolo in commento), quest’ultimo è **prorogato di 30 giorni**.

Il **comma 4** fissa in **12 mesi** decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine previsto per la loro adozione, il termine entro il quale il

¹ Secondo quanto riportato nell’AIR i Ministeri responsabili dell’attuazione dell’intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali sono: il Ministero della Giustizia, cui compete, attraverso il Dipartimento per gli affari di giustizia, la vigilanza sulla maggioranza degli ordini e collegi professionali oggetto della delega, nonché l’elaborazione dei decreti legislativi attuativi della delega per le professioni di propria competenza e l’aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali su proposta dei consigli nazionali; il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con le medesime funzioni di vigilanza ed elaborazione normativa rispettivamente per l’ordine degli spedizionieri doganali e dei consulenti in proprietà industriale; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato ad operare di concerto con i Ministeri vigilanti per le disposizioni aventi impatto diretto nelle materie previdenziali e assistenziali, nonché per le disposizioni attuative relative alle convenzioni tra gli ordini professionali e i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 22 maggio 2017, numero 81, per la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo e l’utilizzo della piattaforma SIISL- Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell’università e della ricerca interverrà per i profili attinenti all’attività universitaria e ai profili abilitanti, operando di concerto con i Ministeri vigilanti per le disposizioni relative alla disciplina dell’esame di Stato e ai percorsi formativi per l’accesso alle professioni.

Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive**, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal provvedimento in esame.

Infine, il **comma 5** prescrive che, mediante i decreti legislativi di cui al precedente comma 1, deve essere disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con gli stessi decreti legislativi adottati. Tali decreti devono, inoltre, contenere le disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale. A tal fine, si può procedere anche attraverso l'eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.

Secondo quanto riportato nell'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame il **quadro di riferimento normativo** nel quale si inserisce l'intervento in esame è il seguente:

- LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti);
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra);
- REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale);
- LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario);
- LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca in materia di svolgimento degli esami per l'abilitazione professionale;
- LEGGE 12 marzo 1957, n. 146 (Tariffa professionale dei periti industriali);
- LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612 (Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali);
- LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
- LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo);
- LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro);
- LEGGE 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici);
- DECRETO 29 dicembre 1991, n. 445 (Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale);
- LEGGE 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale);
- LEGGE 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare);
- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), con riferimento alle convenzioni e polizze collettive che i consigli nazionali possono stipulare, a favore dei propri iscritti, con gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

- D.M. 30 maggio 1995, n. 342 (Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo);
- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), con riferimento alle convenzioni e polizze collettive che i consigli nazionali possono stipulare, a favore dei propri iscritti, con gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
- DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con riferimento ai regimi fiscali previsti per i modelli societari adottati dalle società tra professionisti;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. 283 (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare);
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in riferimento alla disciplina applicabile al personale dipendente degli ordini e collegi professionali;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) con riferimento agli ordinamenti professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei geologi e degli ingegneri;
- Articolo 202, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) con riferimento all'albo dei consulenti in proprietà industriale;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali) con riferimento agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei geologi e degli ingegneri;
- DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);
- Articolo 10, LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), in materia di riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;
- Articolo 8, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), recante disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie;
- DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro);

- Articolo 10, comma 1, LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), in riferimento alle convenzioni non onerose stipulate tra i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, da una parte, e gli ordini e i collegi professionali, dall'altra, ai fini della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo;
- LEGGE 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti), con riferimento alle lauree magistrali e professionalizzanti abilitanti;
- LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali) in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali.

Articolo 2, comma 1, lett. a) - g)
(Principi e criteri in materia di valorizzazione socioeconomica, attività riservate, accesso alla professione, formazione)

L'**articolo 2, comma 1, lett. a) – g)** detta alcuni principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo in sede di esercizio della delega, inerenti alla **valorizzazione socioeconomica** delle professioni regolate, alle **attività riservate** alle singole professioni, all'**accesso alla professione** e alla previsione di **percorsi formativi**.

L'**articolo 2, comma 1**, prevede i principi e criteri a cui dovrà attenersi il governo nell'esercizio della delega legislativa conferita ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento.

La **lettera a)** impegna il Governo a **valorizzare il ruolo sociale ed economico** svolto dalle professioni regolamentate, nonché a riconoscere il loro contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

La **lettera b)** annovera tra i principi cui deve attenersi la nuova disciplina la **garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia intellettuale del professionista**.

La successiva **lettera c)** dispone che siano definite le **attività professionali riservate** esclusivamente agli iscritti negli albi professionali o attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione.

A tale proposito, la disposizione in commento precisa che:

- agli iscritti negli albi professionali deve essere riconosciuta **competenza specifica nelle materie oggetto della professione**, come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge;
- le competenze devono essere attribuite agli iscritti in ciascun Albo in **coerenza con il percorso formativo** di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione eventualmente previsto dalla legge;
- la perimetrazione dell'**oggetto delle singole professioni** è riservata alla **legge** e deve essere determinata tenendo conto dei rapporti con le professioni che svolgono attività simili;

Infine, è prevista una clausola residuale in virtù della quale se taluna attività professionale non è riservata alla competenza specifica di una professione, essa può essere **liberamente svolta da tutti i professionisti**.

La **lettera d)** sancisce il principio della **libertà di accesso alle professioni**. Nello specifico, tale accesso deve avvenire in attuazione dell'**articolo 33, quinto comma**

Cost., che prescrive il previo superamento di un **esame di abilitazione**, qualora sia previsto dalla normativa vigente, orientato a verificare la coerenza del percorso formativo espletato rispetto alla professione cui si intende accedere.

La norma precisa che sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti di cui alla L. n. 163 del 2021.

A tal riguardo, si ricorda che quest'ultimo provvedimento normativo disciplina, tra gli altri, le lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (art. 1); le lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale (art. 2); l'adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti (art. 3); la previsione di ulteriori titoli abilitanti che possono essere previsti mediante regolamento governativo in delegificazione *ex* art. 17, comma 2 L. n. 400 del 1988 (art. 4).

La **lettera e)** stabilisce che i decreti delegati dovranno disciplinare l'**esame di Stato** laddove previsto dalla normativa vigente al momento in vigore della presente legge delega. In particolare, si dovrà prevedere il sostenimento di un apposito esame di abilitazione, a conclusione del percorso universitario intrapreso. Si precisa che sono comunque fatte salve le disposizioni che attribuiscono puntuali competenze al Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato di abilitazione alle professioni *ex* L. n. 1378 del 1956.

Si segnala che il predetto provvedimento disponeva la riattivazione degli esami di Stato per le professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche (art. 1). Venivano, inoltre, affidate al Ministro per la pubblica istruzione (ora Ministro dell'università e della ricerca) le seguenti funzioni: nomina delle Commissioni giudicatrici (art. 2); i programmi degli esami e le norme concernenti lo svolgimento di questi ultimi, da definirsi attraverso apposito regolamento (art. 3); il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici (art. 5).

La **lettera f)** stabilisce che l'**uso del titolo professionale** possa competere esclusivamente agli iscritti al relativo albo.

La **lettera g)** dispone che i decreti delegati prevedano, per le categorie interessate, una **disciplina delle specializzazioni *ad hoc***, sentito il competente consiglio nazionale. Si chiarisce che l'organizzazione dei corsi formativi deve essere devoluta agli stessi Consigli nazionali richiedenti, nonché agli ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università.

Articolo 2, comma 1, lett. h) – q)
***(Principi e criteri in materia di ordini e collegi professionali,
incompatibilità, consigli di disciplina, codice deontologico)***

L'**articolo 2, comma 1, lett. h) – q)** reca principi direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, in sede di esercizio della delega legislativa di riforma delle professioni ordinistiche, concernenti la disciplina degli **Ordini** e dei **Collegi professionali**, il regime delle **incompatibilità**, i **consigli di disciplina** e il **codice deontologico**.

L'**articolo 2, comma 1, lett. h) – q)** individua principi e criteri direttivi inerenti a diversi profili della disciplina dei singoli **Consigli** e **Ordini professionali**.

Nello specifico, la **lettera h)** prende in esame l'aspetto riguardante l'**elezione** dei predetti organi. A tal riguardo, si prevede che nel regolare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli Ordini e Collegi, il Governo dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- gli ordini ed i collegi territoriali dovranno svolgere la funzione di rappresentanza degli iscritti del relativo albo, mentre i Consigli nazionali la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria professionale;
- le disposizioni di dettaglio concernenti le modalità di elezione, nonché le modalità per l'esercizio del diritto di voto, dovranno essere disciplinate da regolamenti interni, adottati dagli stessi Consigli nazionali. Tali regolamenti possono anche prevedere l'utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza e la personalità del voto, per l'espletamento delle procedure di votazione;
- i regolamenti interni dovranno, altresì, garantire la **parità di genere** tra i candidati eleggibili. A tal fine dovranno essere previste misure *ad hoc* quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, l'alternanza di generi nella composizione della lista ovvero altre misure idonee allo scopo.

La **lettera i)** dispone che i decreti delegati nel riordinare le singole professioni dovranno stabilire il regime delle **incompatibilità** con l'esercizio di altre attività;

La **lettera l)** detta criteri in relazione alla **natura giuridica** che dovranno avere il Consiglio nazionale e gli ordini e i collegi territoriali. In particolare, tali soggetti dovranno essere qualificati come **enti pubblici non economici aventi carattere associativo**, soggetti alla vigilanza del Ministro competente. Inoltre, essi dovranno essere dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.

La **lettera m)**, in connessione con quanto prescritto dalla precedente lett. l) prescrive che i predetti enti dovranno essere sottoposti alla **vigilanza del Ministero competente**.

La **lettera n)** individua i principi ed i criteri in materia di **regime giuridico e natura del rapporto di lavoro applicabile al personale dipendente**. Nel dettaglio si prevede che al predetto personale dovrà essere applicata la disciplina contenuta nel testo unico del pubblico impiego di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, nonché il CCNL del comparto Funzioni Centrali sezione enti pubblici non economici nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti.

La **lettera o)** prescrive i principi e criteri direttivi per quanto attiene alla disciplina dei cd. **Consigli di disciplina territoriali e nazionali**. In primo luogo, si prevede l'applicabilità, in quanto compatibili delle disposizioni contenute all'interno dell'art. 8 del d.P.R. n. 137 del 2012, riguardanti il procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.

Si ricorda che l'art. 8 del d.P.R. n. 137 del 2012 prevede l'istituzione di consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali. A tali organi sono affidati compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo (comma 1). La norma reca, inoltre, prescrizioni riguardanti il numero di membri chiamati a comporre i predetti consigli di disciplina (comma 2), la procedura di designazione e di nomina di tali membri, nonché il regime di incompatibilità sussistente tra consiglieri degli ordini o collegi territoriali e consiglieri dei consigli di disciplina (comma 3). Si precisa che le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, mentre quelle di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo (comma 4). La durata in carica dei consigli di disciplina viene equiparata dal comma 6 a quella dei consigli dell'ordine o collegio territoriale corrispondente.

Al pari di quanto stabilito per gli organi di livello territoriale, anche presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio di riferimento sono istituiti consigli di disciplina nazionali (comma 7).

Inoltre, con riferimento ai medesimi consigli di disciplina si stabiliscono i seguenti criteri:

- stabilire che i componenti, nel rispetto del principio di tutela di genere, siano **nominati** rispettivamente dai consigli nazionali di ciascuna professione e dai relativi consigli degli ordini e collegi territoriali, nonché comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente;
- prevedere la possibilità per il Ministro vigilante, sentito il Consiglio Nazionale competente, di disporre che un Consiglio di disciplina territoriale **estenda la sua competenza** agli iscritti negli albi di due o più ordini e collegi territoriali limitrofi, designandone la sede. Tale operazione è possibile allorquando il numero degli iscritti all'albo,

oggetto dell'estensione sia esiguo e sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico;

- parametrare il **numero dei componenti** sulla base del numero di iscritti nell'albo, aumentando o diminuendo il numero di membri, a seconda dell'aumento ovvero della diminuzione degli iscritti, potenzialmente destinatari dell'azione disciplinare. Tali variazioni devono avvenire entro soglie predeterminate;
- prevedere **modalità di svolgimento delle riunioni** dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare ed i tempi di svolgimento del procedimento, con garanzia per i destinatari della massima tutela del diritto di difesa;
- prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli **strumenti telematici** al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica;
- stabilire per i membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionali la partecipazione obbligatoria a **corsi di formazione** specifica, per un minimo di 5 crediti annui, attivati dai Consigli nazionali nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, prevedendo che la mancata partecipazione ai corsi può determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina.

La **lettera p)** stabilisce che i Consigli nazionali ai quali sono affidate funzioni giurisdizionali possano adottare **regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale** in modo più rapido ed efficiente;

La **lettera q)** detta alcune prescrizioni in materia di **codice deontologico**, in particolare:

- riservare in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico;
- prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione di norme, anche a tutela del consumatore, che garantiscano che la prestazione professionale, anche se effettuata mediante l'utilizzo di **tecnologie digitali**, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto.

Articolo 2, comma 1, lett. r) - aa) e comma 2
(Principi e criteri in materia di compenso, assicurazione, formazione, società tra professionisti e sportelli dedicati; disposizioni attuative)

Le **lettere da r) a aa)** dell'art. 2, comma 1, recano principi e criteri direttivi volti a disciplinare una pluralità di istituti relativi alle professioni regolamentate, quali la **pattuizione del compenso**, l'**assicurazione per responsabilità civile** derivante dall'esercizio della professione, le **tutele** per malattia, infortuni o maternità, la **formazione** continua, le **società tra professionisti** e la gestione degli **sportelli dedicati al lavoro autonomo**.

La **lettera r)** richiama i principi dell'**equo compenso**, stabilendo che **le parti** del contratto d'opera professionale siano **libere di pattuire il compenso** ma che questo debba essere **proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto** specifico ed alle caratteristiche della prestazione professionale, in modo da garantire un equo compenso.

La delega rinvia ad appositi decreti del Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale di ciascun Ordine professionale, per la determinazione dei parametri atti a definire l'equità dei compensi, anche per quanto riguarda le prestazioni svolte in forma associata o societaria. Tali decreti devono essere adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo.

Si ricorda in proposito che l'equo compenso delle prestazioni professionali è stato introdotto dalla recente [legge n. 49 del 2023](#). Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. In ogni caso il compenso deve essere conforme ai parametri individuati da appositi decreti ministeriali (nello specifico, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ciò è previsto dall'art. 9 D.L. n. 1 del 2012).

La normativa sull'equo compenso si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la **prestazione d'opera intellettuale** ex art. 2230 c.c., resa in favore di determinati soggetti (tra cui: banche, assicurazioni, loro controllate e mandatarie, nonché imprese in possesso di specifici requisiti occupazionali o di ricavi) sulla base di un'apposita convenzione. La legge stabilisce **nullità delle clausole** che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, nonché la rideterminazione del medesimo da parte del giudice che abbia accertato giudizialmente il carattere non equo del compenso. Il giudice può anche condannare il committente al pagamento di un **indennizzo in favore del professionista**, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

I **Consigli nazionali degli ordini** o i collegi professionali possono concordare modelli standard di **convenzione con le imprese committenti**; i compensi ivi previsti si presumono equi fino a prova contraria.

La **lettera s)** prevede l'**obbligo** per i professionisti di stipulare una **polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.**

A tal fine i Consigli nazionali dei singoli Ordini e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti con le rispettive casse di previdenza e assistenza, che definiscano i valori minimi dei massimali della polizza e le condizioni essenziali, da aggiornarsi con scadenza quinquennale, con decreto del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale competente.

L'[art. 5 del d.P.R. 137/2012](#) prevede già l'obbligo di stipula, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, di un'assicurazione idonea a coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista è inoltre tenuto a comunicare al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e le successive variazioni. La violazione dei suddetti obblighi costituisce **illecito disciplinare.**

La **lettera t)** riguarda la previsione di **tutele** a garanzia dei professionisti in caso di impedimenti dovuti ad **infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità** che abbiano causato inadempimenti nell'esercizio della professione e violazioni di scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale.

La **lettera u)** è volta ridefinire la disciplina della **formazione continua**, in un'ottica di aggiornamento dei professionisti iscritti agli albi finalizzato al conseguimento di una più elevata qualità della prestazione professionale. Le attività di formazione sono principalmente affidate ai singoli Ordini, che a tal fine possono **stipulare convenzioni** o collaborazioni **con le università, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dell'ente.** In tale ambito, ciascun **Consiglio nazionale** è chiamato ad adottare **un proprio regolamento**, sentito il Ministro vigilante, che disciplini, da un lato, le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti e, dall'altro, i requisiti per il rilascio ad enti terzi dell'autorizzazione a svolgere attività di formazione.

In particolare, il regolamento dovrà indicare i **requisiti minimi** dei corsi di aggiornamento, le condizioni per il **riconoscimento di competenze acquisite dagli iscritti attraverso altre attività formative**, il numero minimo dei **crediti formativi** da acquisire (sulla base di un criterio di equivalenza tra un credito formativo e un'ora di formazione), il numero minimo di **ore obbligatorie** da dedicare alla **conoscenza dei nuovi strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale**, approfondendo anche le implicazioni di carattere deontologico connesse al loro utilizzo.

Il regolamento può prevedere l'utilizzo delle nuove tecnologie per la partecipazione degli iscritti agli eventi formativi proposti dagli Ordini e Collegi e dagli enti terzi autorizzati.

L'[art. 7 del d.P.R. 137/2012](#) disciplina analoghe modalità per l'assolvimento degli obblighi di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale, demandandone la definizione ad un regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine, previo parere favorevole del ministro vigilante. Anche in questo caso, la violazione degli obblighi è sanzionata come **illecito disciplinare**.

La **lettera v)** è incentrata sulla disciplina delle **società tra professionisti**, per la quale, ferme restando le garanzie di cui all'articolo [10 della legge n. 183/2011](#), la delega prevede di apportare modificazioni riguardanti:

- le modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese;
- la partecipazione alle società e i casi di incompatibilità;
- il conferimento e l'esecuzione degli incarichi professionali;
- gli obblighi di informazione nei confronti della clientela;
- il regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e la relativa responsabilità deontologica;
- l'assolvimento degli obblighi assicurativi;
- il regime fiscale e previdenziale, da adeguare al regime fiscale previsto per il tipo di società dalle stesse adottate.

Sempre in ambito di regime fiscale delle **società tra professionisti**, la **lettera z)** prevede che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive istituita dal d.lgs. n. 446/1997), i regimi fiscali previsti per il tipo di società dalle stesse adottate.

Sulle società tra professionisti, v. *infra*.

Infine, la **lettera aa)** stabilisce che le **convezioni** stipulate per la gestione degli **sportelli dedicati al lavoro autonomo** tra centri per l'impiego o organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro da un lato (di cui all'[art. 10, comma 1, della legge n. 81/2017](#)) e gli ordini e i collegi professionali dall'altro, consentano l'accesso e l'utilizzo dei servizi di **incrocio tra domanda e offerta** di lavoro offerti dalla **piattaforma SIISL** (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

• *Le società tra professionisti*

La disciplina delle società tra professionisti è contenuta nell'[art. 10, commi 3 e ss., della legge n. 183/2011](#), che consente l'utilizzo dei modelli societari previsti dal codice civile (Libro V, Titoli V e VI) per l'**esercizio di attività professionali** (con la

precisazione che qualora venga scelta la forma della società cooperativa, il numero di soci non deve essere inferiore a tre).

Per potersi qualificare come società tra professionisti, l'**atto costitutivo** della persona giuridica deve prevedere: a) l'**esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci**; b) l'ammissione in qualità di soci dei **solì professionisti iscritti ad ordini**, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero **soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche**, o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, a pena di scioglimento della società e cancellazione della stessa dall'albo; c) i criteri e le modalità per garantire che l'**incarico professionale** affidato alla società **sia svolto esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della prestazione professionale richiesta**. In tale prospettiva, l'individuazione del socio professionista è compiuta dal cliente e, in mancanza di designazione, la scelta del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di **polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti** dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; d) le modalità di **esclusione dalla società del socio** che sia stato **cancellato dal rispettivo albo** con provvedimento definitivo.

L'organismo sociale deve, peraltro, contenere all'interno della propria denominazione l'indicazione di società tra professionisti e può essere costituito anche per l'esercizio di diverse attività professionali.

Per quanto riguarda la posizione dei soci professionisti, essi possono partecipare ad **una sola società tra professionisti**, sono sempre tenuti a rispettare il **codice deontologico** del proprio ordine e possono **opporre agli altri soci il segreto** concernente le attività professionali a loro affidate. Anche la società è tenuta a rispettare il regime disciplinare dell'ordine al quale è iscritta.

In attuazione della suddetta normativa primaria è stato adottato dal Ministro della giustizia il [DM n. 34/2013](#). In particolare, quest'ultimo provvedimento reca norme di dettaglio concernenti: l'ambito di applicazione della società tra professionisti (o professionale), le modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale, il regime di incompatibilità del socio che partecipa a più società professionali, il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese ed il regime disciplinare della società.

Infine il **comma 2** dell'articolo 2 prevede che, qualora i decreti delegati prevedano l'adozione di **disposizioni attuative**, le stesse siano adottate mediante regolamenti del consiglio nazionale di ciascuna professione o mediante regolamenti del Governo o del Ministro vigilante previo parere da parte del consiglio nazionale.

Articolo 3
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'articolo 3 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'articolo in commento, composto di un **unico comma**, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, ai sensi della quale dall'attuazione della legge di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente